



COMUNE CIVITA CASTELLANA

Provincia di Viterbo

ORDINANZA SINDACALE N. 20 del 03-06-2026

**OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E CADUTA ALBERI IN AREE LIMITROFE
ALLE RETI FERROVIARIE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.**

IL SINDACO

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;

VISTO il D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 “Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie” e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 38, 52, 55, 56 e 63;

VISTA la nota PEC prot. 12003 del 15/05/2026 trasmessa dalla Prefettura di Viterbo, Ufficio Territoriale di Governo, Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, con oggetto “Prevenzione caduta alberi sulla sede ferroviaria. Prevenzione incendi lungo le linee Ferroviarie. APPLICAZIONE DPR n.753/80 – Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie”;

VISTA la nota PEC prot. 13203 del 03/06/2026 trasmessa dalla Polizia di Stato, Compartimento Polizia Ferroviaria del Lazio, Posto POLFER Orte, con oggetto “Incendio sterpaglie lungo linee ferroviarie ed in aree ferroviarie”;

CONSIDERATO che:

- il periodo estivo è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti e di notevole entità, con conseguenti abbattimenti di alberi e/o ramaglie;
- a causa delle temperature estreme registrate nel corso dei mesi estivi, la presenza di vegetazione arborea, erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per la possibilità di innesco e sviluppo di incendi nonché per la possibile caduta di alberi e/o rami sul tracciato ferroviario;
- al fine di limitare sino ad eliminare il verificarsi di episodi di caduta di rami di alberi e/o rami nonché la propagazione di incendi provenienti da terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario, probabili responsabili di interruzione del pubblico servizio di trasporto ferroviario, si rende necessario mettere in atto tutte le possibili iniziative utili a scongiurare ogni possibile pericolo per la pubblica e privata incolumità legata al transito ferroviario, nonché partecipare i proprietari di terreni limitrofi alle tratte ferroviarie presenti all’interno del territorio comunale, ad una corretta applicazione di quanto fin qui rappresentato;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 17 del 30/05/2025 e ss.mm.ii., di “Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi - AIB 2025”, in applicazione della D.G.R. 228/23;

Nelle more dell’approvazione del nuovo Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

RITENUTO pertanto necessario e urgente impartire precise direttive in merito al “taglio alberi e rami dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi delle linee ferroviarie, e quindi emettere la presente Ordinanza, contingibile ed urgente, al fine di limitare sino ad annullare il verificarsi di episodi di caduta di rami di alberi e/o rami nonché la propagazione di incendi lungo le linee ferroviarie presenti all’interno del territorio comunale;

ORDINA

ai proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del Comune di Civita Castellana, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste dagli artt. **52, 55 e 56 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753** ed in ogni caso di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario nonché di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario, durante tutto il periodo di grave pericolosità, **ovvero dal 15 giugno al 15 ottobre 2026;**

In particolare, si riportano di seguito gli articoli citati:

Art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non ritrovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati d'altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

(...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 55

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art. 56

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L. 689/81) del D.P.R. 753/80, salvo e non pregiudicato il deferimento all'autorità giudiziaria per l'inosservanza di cui all'art. 650 del Codice Penale.

Le forze dell'ordine, ciascuna per quanto di propria competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza;

DISPONE

Che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Civita Castellana.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Municipale di Civita Castellana;
- Associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Stazione dei Carabinieri del Comune di Civita Castellana;
- Stazione Carabinieri Forestale del Comune di Civita Castellana;
- ASTRAL;
- Direzione Ferrovie dello Stato Italiane;
- RFI Rete Ferroviaria Italiana;
- COTRAL S.p.A.;

Inviata per conoscenza a:

- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Viterbo;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Viterbo;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Gruppo dei Carabinieri Forestali;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale

Amministrativo del Lazio secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 2 e seguenti, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 8 e seguenti.

Civita Castellana, 03-06-2026

IL SINDACO
DOTT. LUCA GIAMPIERI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005